Legislatura 19ª - 2ª e 10ª riunite - Resoconto sommario n. 21 del 11/09/2025

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE PER I DISEGNI DI LEGGE

N. 65, 104, 124, 570, 1083, 1408, 1597 NT1

Art. 2

2.2 (testo 2)

Bazoli, Zampa, Mirabelli, Rossomando, Verini, Camusso, Zambito

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(Non punibilità in caso di morte volontaria medicalmente assistita)

1. Non è punibile ai sensi dell'articolo 580 del codice penale chiunque agevoli l'esecuzione del proposito di suicidio della persona tenuta in vita da trattamenti sostitutivi di funzioni vitali e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che reputa intollerabili e che, al momento della richiesta, abbia raggiunto la maggiore età, sia capace di intendere e di volere e di prendere decisioni libere, attuali e consapevoli, adeguatamente informata, previamente coinvolta in un percorso di cure palliative al fine di alleviare il suo stato di sofferenza e le abbia esplicitamente rifiutate o le abbia volontariamente interrotte, le cui condizioni e le modalità di esecuzione della procedura siano state verificate, nell'ambito della procedura medicalizzata di cui alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale.».

Art. 1

1.100

I Relatori

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «In nessun caso la legge riconosce alla persona il diritto a ottenere aiuto a morire».

1.200

I Relatori

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e non rientranti nelle tassative disposizioni della presente legge».

Art. 2

2.100

I Relatori

Alla comma 1, dopo la parola «intollerabili», *inserire le seguenti:* «e incoercibili».

2.200

I Relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «Comitato nazionale di valutazione di cui all'articolo 9-*bis* della legge 23 dicembre 1978, n. 833" *con le seguenti:* «Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 11 gennaio 2018, n. 3».

Art. 3

3.100

I Relatori

Al comma 1, lettera b), *capoverso* «4-*quater*», *sostituire le parole:* «sino al raggiungimento dello *standard* di cui al presente articolo» *con le seguenti:* «sino al raggiungimento dello *standard* di cui al comma 4-*bis* del presente articolo».

Art. 4

4.100

I Relatori

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 4

(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute)

1. Alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 2, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-*bis*. Il Centro di coordinamento è organo competente altresì al rilascio del parere obbligatorio sulla sussistenza o meno dei requisiti per l'esclusione della punibilità di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale.

4-*ter*. Ai fini di cui al comma 4-*bis*, il Centro di coordinamento è integrato da un giurista, scelto fra i professori universitari di materie giuridiche o fra gli avvocati abilitati al patrocinio di fronte alle giurisdizioni superiori, un bioeticista, un medico specialista in anestesia e rianimazione, terapia intensiva e del dolore, un medico specialista in medicina e cure palliative, un medico specialista in psichiatria, un medico specialista in medicina legale, uno psicologo, un infermiere e un farmacologo.

4-*quater*. Ricevuta da parte dell'interessato la richiesta di accertamento della sussistenza dei requisiti di non punibilità dell'agevolazione al suicidio, corredata da tutta la documentazione clinica in suo possesso e del parere di un medico specialista della patologia principale di cui soffre il richiedente, il Centro di coordinamento acquisisce agli atti il parere, non vincolante, del Comitato etico territoriale del luogo di cura e assistenza del richiedente, da rilasciare entro sessanta giorni dalla suddetta ricezione della richiesta dell'interessato. Entro i successivi sessanta giorni, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Centro di coordinamento nazionale può disporre ulteriori accertamenti medici o procedere, collegialmente o tramite proprio delegato, alla verifica diretta delle condizioni limite dell'interessato; entro il medesimo termine di sessanta giorni, il Centro di coordinamento rilascia il parere obbligatorio di cui al comma 4-*bis*. Il termine di rilascio del parere da parte del Centro di coordinamento può essere prorogato, di ulteriori trenta giorni, in caso di motivate e comprovate esigenze. Non si applicano gli articoli 2, 16 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, né gli articoli 4 e 5 della legge 22 dicembre 2017, n. 219.

4-*quinquies*. La domanda di cui al comma 4-*bis* può essere ritirata in ogni momento dall'interessato. In caso di accertamento dell'insussistenza dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, la richiesta può essere reiterata solo in caso di sopravvenienza dei medesimi requisiti e comunque non prima di centoventi giorni dal suddetto accertamento.

4-*sexies*. Ai fini della non punibilità, di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il giudice tiene conto del parere rilasciato dal Centro di coordinamento.".

Art. 4-*bis*

(Modifiche alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale)

1. Alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'articolo 25 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Ferme restando le competenze del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali di cui all'articolo 2, comma 4-*bis* della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in materia di verifica della sussistenza o meno dei requisiti di cui all'articolo 580, terzo comma, del codice penale, il personale in servizio, le strumentazioni e i farmaci, di cui dispone a qualsiasi titolo il servizio sanitario nazionale non possono essere impiegati per agevolare l'esecuzione del proposito suicidario."».

Tit.100

I Relatori

Al titolo, sostituire le parole: «esecutive della sentenza n. 242 della Corte costituzionale del 22 novembre 2019», *con le seguenti:* «in tema di cure palliative e di non punibilità dell'agevolazione al suicidio».